



COMUNE DI SALICE SALENTINO

Provincia di LECCE

BILANCIO DI PREVISIONE

2020/2022

NOTA INTEGRATIVA

(Allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011)

Il bilancio di previsione finanziario rappresenta lo strumento attraverso il quale gli organi di governo dell'Ente, nell'ambito dell'esercizio della propria funzione di indirizzo e programmazione, definiscono le risorse da destinare a missioni e programmi in coerenza con quanto previsto dai documenti della programmazione. Il bilancio di previsione 2020-2022 è stato redatto nel rispetto dei principi generali ed applicati di cui al d.Lgs. n. 118/2011.

Alcuni dei nuovi principi contabili per la gestione del bilancio armonizzato (competenza finanziaria potenziata e utilizzo del fondo crediti di dubbia esigibilità) erano già in vigore nel 2016; l'elemento di novità già introdotto nel 2016 è caratterizzato dalla piena applicazione dei nuovi principi e dalla nuova stesura del bilancio a livello documentale, espositivo e autorizzativo.

La struttura del bilancio armonizzato è molto più sintetica rispetto al vecchio schema pertanto il principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio prevede al punto **9.3 la stesura, della nota integrativa al bilancio di previsione.**

La nota integrativa vuole arricchire il bilancio di previsione di informazioni integrandolo con dati quantitativi o esplicativi al fine di rendere maggiormente chiara e comprensiva la lettura dello stesso. La nota integrativa analizza alcuni dati illustrando le ipotesi assunte ed in particolare i criteri adottati nella determinazione dei valori del bilancio di previsione.

La nota integrativa deve contenere almeno i seguenti elementi, laddove sussistano le relative ipotesi:

- 1) i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo;
- 2) l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente e dei relativi utilizzi;
- 3) l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili;
- 4) nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendono anche investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi;
- 5) l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti;

- 6) gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;
- 7) l'elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'articolo 172, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- 8) l'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;
- 9) altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio.

1. I CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI PER LA FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI

Di seguito vengono evidenziati i criteri di formulazione delle previsioni relative al triennio, distintamente per la parte entrata e per la parte spesa. Nell'illustrare le entrate, si premette che sono considerati gli effetti della legge di bilancio 2018 .

1.1. Le entrate¹

Per quanto riguarda le entrate, le previsioni relative al triennio 2020/2022 sono state formulate tenendo in considerazione il trend storico degli esercizi precedenti e le basi informative (catastale, tributaria, ecc.) oltre che le modifiche normative che hanno avuto impatto sul gettito.

Nuova Imposta Municipale Unica

Le legge di bilancio 2020 n. 160 commi (738-783) ha nuovamente stravolto la disciplina dell'IMU-TASI unificando i due tributi nella "nuova IMU". Si tratta di una semplificazione a favore sia dei contribuenti che degli uffici comunali, che non comporta alcun aumento della pressione fiscale e stabilizza gli attuali limiti di aliquota .

La TARI, componente sui rifiuti, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti.

Nel dettaglio seguente sono riportati i criteri di valutazione per la formulazione delle principali **ENTRATE**:

1. Nuova Imu.

Le previsioni di gettito dell'Imu sono state formulate sulla base dei seguenti elementi/criteri:

- aliquote in vigore nel 2019;
- base imponibile del tributo;
- storico delle riscossioni;

¹ Il punto 9.11.2 del principio della programmazione dispone che la nota integrativa dedichi particolare attenzione "alle previsioni riguardanti le principali imposte e tasse, agli effetti connessi alle disposizioni normative vigenti, con separata indicazione di quelle oggetto di prima applicazione e di quelle recanti esenzioni o riduzioni, con l'indicazione della natura delle agevolazioni, dei soggetti e delle categorie dei beneficiari e degli obiettivi perseguiti.

In particolare vengono ricordate le modifiche normative del tributo che ne hanno modificato la struttura introdotte dalla legge di bilancio 2020 e che incidono ovviamente sull'esercizio in corso.

Le previsioni della Nuova Imu 2020 vengono formulate in coerenza con la previsione assestata 2019 in quanto non si prevedono aumenti di aliquota e prudenzialmente nemmeno di base imponibile.

L'andamento in crescita del gettito da attività di accertamento trova prioritariamente spiegazione nella nuova modalità di contabilizzazione di tale entrata oltre che dal potenziamento dell'attività del controllo in quanto per il 2019 è previsto di attivare specifici progetti di lotta all'evasione. Ed infatti, il nuovo principio contabile della competenza finanziaria potenziata prevede che i tributi versati dai contribuenti in autoliquidazione, come l'Imu, siano contabilizzati con il principio di cassa, come avvenuto fino ad ora, mentre le entrate da recupero dell'evasione tributaria, fino ad ora contabilizzate per cassa, seguano il principio della competenza con imputazione nell'anno in cui diventano esigibili introducendo quindi un cambiamento nell'anno di imputazione.

Per tali entrate è quindi necessario prevedere un accantonamento al Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità, a iscrivere in spesa, per tenere conto degli eventuali mancati incassi futuri e tutelare gli equilibri di bilancio.

Di seguito si riportano le aliquote applicate dal Comune per assicurare il pareggio di bilancio (applicate già nel 2019):

Aliquote IMU	2020
Aliquota abitazione principale	4,00 CAT A/1—A/8-A/9
Detrazione abitazione principale	€ 200,00
Altri immobili	10,6

Principali norme di riferimento	Art. 13 del decreto legge n. 201/2011, conv. in legge n. 201/2011 Artt. 7 e 8 del d.Lgs. n. 23/2011 Art. 1, commi 639-731, legge n. 147/2013 Legge finanziaria n.160/2019		
Gettito conseguito nel penultimo esercizio (2018)	1.348.562,00		
Gettito previsto nell'anno precedente a quello di riferimento (2019)	1.348.600,00		
Gettito previsto nel triennio	2020	2021	2022
	1.328.600,00	1.283.600,00	1.283.600,00

2. IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI) E RECUPERO EVASIONE

Di seguito le previsioni per il bilancio di previsione 2020/2022:

	Previsione 2019	Assestato 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022
ICI/IMU anni precedenti	130.826,65	130.826,65	77.865,65	75.313,65	75.313,65

3. TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

La tassazione sullo smaltimento di rifiuti solidi urbani, come per altro quella dell'IMU, ha subito numerose modifiche nel tempo scaturenti da un quadro normativo soggetto ad interpretazioni contraddittorie. La progressiva soppressione del tributo, con la contestuale istituzione della corrispondente tariffa, avrebbe dovuto comportare infatti la ricollocazione del corrispondente gettito nelle entrate di natura tariffaria, con la contestuale introduzione dell'obbligo di integrale copertura dei costi del servizio. La questione circa l'esatta connotazione di questo prelievo è stata poi oggetto di diverse risoluzioni ministeriali, talvolta in contrasto tra di loro, fino all'intervento della Corte costituzionale. L'ambito applicativo di questa disciplina è al momento sfociato con l'introduzione, nell'anno 2014, del nuovo quadro di riferimento previsto dalla TARI (tassa sui rifiuti). In particolare, la Legge di stabilità 2014 ha introdotto il tributo sulla componente relativa alla gestione dei rifiuti (TARI) in sostituzione della TARES. Il gettito TARI deve assicurare la copertura integrale dei costi d'investimento e di esercizio del servizio a esclusione del trattamento dei rifiuti speciali non assimilati o non assimilabili. La TARI è determinata per tutte le superfici, comprese le aree scoperte, in quanto suscettibili di produrre rifiuti. Il criterio della superficie calpestabile si applica, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, solo fino al momento in cui potrà essere applicato il criterio della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal DPR 23 marzo 1998, n. 138. Pertanto, quest'ultimo criterio non può essere considerato alternativo, ma solo aggiuntivo ai fini dell'accertamento delle superfici, ove il comune abbia a disposizione tali dati. Per le unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria iscritte scrivibili nel catasto edilizio urbano, si applica, invece, il criterio della superficie calpestabile. Ai Comuni è consentito introdurre riduzioni o esenzioni nei casi di unico occupante, locali tenuti a disposizione per utilizzo stagionale, soggetti residenti all'estero, fabbricati rurali a uso abitativo. Per l'anno 2020 è in fase di predisposizione il piano economico-finanziario per cui si è previsto nel bilancio il gettito presunto pari a quello dell'esercizio 2019 ovvero € 1.487.959,32.

Principali norme di riferimento	Art. 1, commi 639-731, legge n. 147/2013 e ss.mm.ii.
Principali norme di riferimento	Art. 1, commi 639-731, legge n. 147/2013 e ss.mm.ii.
Gettito conseguito nel penultimo esercizio 2018	1.488.000,00

Gettito previsto nell'anno precedente a quello di riferimento 2019	1.487.959,32		
Gettito previsto nel triennio	2020	2021	2022
	1.487.959,32	1.487.959,32	1.487.959,32

4. ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF

L'addizionale comunale IRPEF è prevista dal D.Lgs. n. 360/1998, in base al quale i comuni possono variare l'aliquota fino ad un massimo dello 0,8 per cento, anche differenziata in funzione dei medesimi scaglioni di reddito IRPEF, nonché introdurre soglie di esenzione per particolari categorie di contribuenti. Vengono confermate quelle dell'anno 2018:

Aliquote addiz. Irpef	2020
Aliquota massima	0,8%
Fascia esenzione	NO
Differenziazione aliquote	NO

Principali norme di riferimento	Decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360		
Gettito conseguito nel penultimo esercizio (2018)	Il criterio utilizzato per l'accertamento dell'addizionale IRPEF è quello di cassa. Gettito conseguito pari ad € 519.133,79		
Gettito previsto nell'anno precedente a quello di riferimento (2019)	€ 558.524,96		
Gettito previsto nel triennio	2020	2021	2022
	545.000,00	545.000,00	545.000,00
Effetti connessi a modifiche legislative previste sugli anni della previsione	Nessuno		

5. TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE (TOSAP). IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' (ICP) E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI.

Il Decreto Legislativo n. 507/1993 detta, al Capo I, la disciplina in materia di Imposta Comunale sulla Pubblicità, Diritto sulle Pubbliche Affissioni e segnatamente l'articolo 3 relativo all'approvazione delle tariffe di detti tributi. Il Decreto Legislativo n. 507/1993 detta, al Capo II, la disciplina della Tassa Occupazione Spazi ed aree Pubbliche (TOSAP) e segnatamente l'articolo 40, comma 3, relativo all'approvazione delle tariffe di detta tassa.

Il D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni nella Legge n. 214/2011, aveva previsto lo sblocco generalizzato delle aliquote opzionali relative a tutti i tributi comunali e l'art. 4 comma 4 del D.L. n. 16/2012, convertito con modificazioni nella legge n. 44/2012 aveva stabilito l'abrogazione dell'art. 77-bis comma 30 del D.L. n. 112/2008, convertito in legge n. 133/2008 e dall'art. 1, comma 123, della legge 220/2010, consentendo in tal modo agli Enti Locali di

procedere ad eventuali aumenti tariffari dei tributi di competenza. Successivamente il comma 714, lett. b), della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014) ha differito al 1° gennaio 2015 l'introduzione dell'Imposta municipale secondaria (IMUS) di cui all'art. 11 del D. Lgs. 14 marzo 2011 n. 23 (Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale), in sostituzione tra le altre della Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP).

La succitata Legge finanziaria per il 2016 fa definitivamente chiarezza sull'Imposta municipale secondaria (IMUS). Eliminando la norma che prevedeva, a partire dal 2016, la sua istituzione, si abbandona definitivamente il progetto del legislatore di unificare in un'unica entrata i cosiddetti tributi minori e cioè la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), il canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), l'imposta comunale sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni (ICP DPA) e il canone per l'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP).

Pertanto si specifica, che per l'anno 2020, sono confermate le aliquote vigenti per l'anno 2018.

Principali norme di riferimento	Capo II del d.Lgs. n. 507/1993		
Gettito conseguito nel penultimo esercizio (2018)	€ 65.731,75		
Gettito previsto nell'anno precedente a quello di riferimento (2019)	€ 86.332,00		
Gettito previsto nel triennio	2020	2021	2022
	€ 55.000,00	€ 55.000,00	€ 55.000,00
Effetti connessi a modifiche legislative previste sugli anni della previsione	Nessuna		

Inoltre per le seguenti entrate si mettono in evidenza alcuni aspetti qualificanti delle previsioni:

FONDO DI SOLIDARIETÀ COMUNALE 2020

Si conferma che il fondo sarà alimentato dai Comuni con una quota della propria IMU che verrà trattenuta alla fonte dall'Agenzia delle Entrate. La quota di alimentazione dovuta dal comune di Salice Salentino è di complessivi € 214.670,38.

In fase di predisposizione del bilancio si è previsto un trasferimento a titolo di Fondo di Solidarietà Comunale secondo l'importo riportato nella tabella sotto riportata:

	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022
FSC	€ 1.173.724,86	€ 1.173.724,86	€ 1.248.275,69	€ 1.248.275,69	€ 1.248.275,69

PROVENTI SANZIONI CODICE DELLA STRADA

Per tali entrate la previsione è giustificata dall'implementazione dell'attività di accertamento che si prevede verrà effettuata nel corso dell'anno 2020 anche in relazione agli obiettivi programmati contenuti nel DUP.

ALTRE ENTRATE DI PARTICOLARE RILEVANZA

• **SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE**

Per l'anno 2020, i proventi derivanti dalla vendita e dalla erogazione di servizi hanno subito una flessione a seguito dell'emergenza sanitaria Covid-19 che ha comportato la sospensione dell'erogazione del servizio di trasporto scolastico nonché della mensa

SERVIZIO	TASSO COPERTURA %
Trasporto scolastico	8,53%
Mensa scolastica	76,18%

• **TRASFERIMENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE**

I trasferimenti da amministrazioni pubbliche ricomprendono le seguenti entrate:

- a) i trasferimenti dallo Stato, diversi dal Fondo di Solidarietà Comunale, in prevalenza di natura compensativa di minori entrate subite dai comuni per effetto di decisioni statali: viene inoltre introdotto un contributo di spettanza dei Comuni per la perdita di gettito connessa alla riduzione delle rendite catastali dei fabbricati di categoria D (cd. Imbullonati);
- b) il Fondo Sviluppo investimenti, il cui andamento è legato all'ammortamento dei mutui assistiti da contributo statale;
- c) Fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali.
- d) Trasferimenti statali e regionali per emergenza sanitaria Covid-19 (buoni spesa, sanificazione ambienti pubblici, contributo lavoro straordinario polizia locale).

• **ALTRE ENTRATE EXTRA TRIBUTARIE**

Le altre entrate extratributarie comprendono i proventi derivanti dai beni del patrimonio disponibile dell'ente. Le principali fonti di entrata sono costituite da:

Fitti box mercato coperto;

Canone gestione luci votive;

Canone concessione area distributore di carburante.

Contributo a titolo di liberalità erogato da diverse Società

LE SPESE

Per quanto riguarda le **spese correnti**, le previsioni sono state formulate sulla base:

- dei contratti in essere (personale, utenze, altri contratti di servizio quali rifiuti, pulizie, illuminazione pubblica, ecc.).
- delle spese necessarie per l'esercizio delle funzioni fondamentali;
- delle richieste formulate dai vari Responsabili di Settore, opportunamente riviste alla luce delle risorse disponibili e delle scelte dell'amministrazione effettuare in relazione agli obiettivi indicati nel Documento Unico di Programmazione (DUP);
- Rinegoziazione della gran parte dei mutui ottenendo disponibilità di risorse per finanziare servizi e acquisti di beni.

ANALISI DELLA SPESA PER MACROAGGREGATI

➤ **Spese correnti**

- **REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE**

La spesa del personale prevista per l'esercizio 2020 in euro 1.062.165,00 e' stata calcolata

- tenendo conto della programmazione del fabbisogno del piano delle assunzioni;
- applicando il contratto collettivo nazionale di lavoro;
- considerando le dinamiche relative alla gestione del personale come aspettative, part time, ecc..

Gli stanziamenti consentono il rispetto dei limiti di cui:

- all'art. 3 del d.l. 90/2014 e dell'art. 1 comma 557 della legge 296/2006;
- all'art. 9 comma 28 del d.l. 78/2010 relativo alla spesa per personale a tempo determinato, con convenzioni o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa.

- **IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE**

La spesa per imposte e tasse a carico dell'ente prevista per l'esercizio 2019 in euro 71.808,00 è riferita alle spese per IRAP.

- **ACQUISTO DI BENI E SERVIZI**

La spesa per acquisto di beni e servizi necessari per l'esercizio delle funzioni dell'Ente e per l'erogazione dei servizi prevista per l'esercizio 2020 risulta essere pari a **€3.155.120,40**.

TRASFERIMENTI CORRENTI

La spesa per trasferimenti correnti è prevista per l'esercizio 2020 in **€ 614.008,09**

FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ

Il Fondo crediti di dubbia esigibilità rappresenta un accantonamento di risorse che gli Enti devono stanziare nel bilancio di previsione al fine di limitare la capacità di spesa alle entrate effettivamente esigibili e che giungono a riscossione, garantendo in questo modo gli equilibri di bilancio. Il principio contabile della contabilità finanziaria prevede criteri puntuali di quantificazione delle somme da accantonare a FCDE, secondo un criterio di progressività che - a regime - dispone che l'accantonamento sia pari alla media del non riscosso dei cinque anni precedenti, laddove tale media sia calcolata considerando gli incassi in c/competenza sugli accertamenti in c/competenza di ciascun esercizio. E' ammessa la facoltà di considerare negli incassi anche quelli intervenuti a residuo nell'esercizio successivo a valere sugli accertamenti di competenza dell'esercizio n., scorrendo di un anno la serie di riferimento. Nel secondo anno di applicazione del nuovo ordinamento, il Fondo è determinato assumendo gli incassi totali (competenza+residui) da rapportarsi agli accertamenti di competenza per i primi quattro anni del quinquennio di riferimento, ed assumendo gli incassi in competenza da rapportarsi agli accertamenti di competenza per l'ultimo anno del quinquennio. L'ente può, con riferimento all'ultimo esercizio del quinquennio, considerare gli incassi intervenuti a residuo nell'esercizio successivo a valere sugli accertamenti dell'esercizio.

In tal caso occorre scorrere di un anno indietro il quinquennio di riferimento.

Il principio contabile all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011 prevede, per i primi esercizi, la possibilità di accantonare a bilancio di previsione una quota inferiore, come evidenziato nella seguente tabella.

FASE	ENTI	2020	2021	2022
		PREVISIONE	Sperimentatori	95%
	Non sperimentatori			
RENDICONTO	Tutti gli enti	95%	100%	100%

L'ente si è avvalso di tale facoltà.

In merito alle entrate per le quali calcolare il Fondo, il principio contabile demanda al Responsabile finanziario sia l'individuazione che il livello di analisi, il quale può coincidere con la categoria ovvero scendere a livello di risorsa o di capitoli.

Per quanto riguarda il metodo di calcolo del fondo è stato assunto quello della media dei totali degli accertamenti di competenza e gli incassi degli ultimi 5 anni.

Le entrate per le quali si è ritenuto di procedere all'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità sono le seguenti:

ANNO 2020

RISORSA/CAP	DESCRIZIONE	PREVISIONE ENTRATA	STANZIAMENTO FCDE
56	TARI	1.487.959,32	274.654,97
22	RECUPERO IMU	77.865,65	24.662,39
53	TEFA	74.400,00	13.499,88
55	RECUPERO TARI	65.000,00	66.177,00
42	TOSAP	40.000,00	0,00
251	PROVENTI SANZIONI C.D.S.	30.000,00	5.000,00
43	ACCERTAMENTO E RECUPERO EVASIONE TOSAP	5.000,00	4.750,00
203	EROGAZIONE CONTRIB. LIBERALITA' (EX BELPOWER)	75.740,00	75.740,00
312	PROVENTI ILLUM. PRIVATA SEPOLTURE	13.157,01	7.239,51
TOTALE		1.869.121,98	466.723,75

ELENCO ANALITICO DELLE QUOTE VINCOLATE E ACCANTONATE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL 31 DICEMBRE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE E DEI RELATIVI UTILIZZI

Con delibera del Consiglio Comunale n. 6 del 30/04/2015 è stato approvato il rendiconto 2014.

Successivamente a seguito del riaccertamento straordinario dei residui si è avuto un disavanzo rideterminato di € 1.914.961,27.

Con delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 11/06/2015 è stato approvato il riparto del maggiore disavanzo in trenta esercizi a quote annuali costanti di € 63,832,04.

Il bilancio di previsione dell'esercizio 2020 non prevede l'utilizzo delle quote vincolate o accantonate del risultato di amministrazione.

Il principio contabile relativo alla contabilità finanziaria, al punto 9.2 prevede che, fermo restando il prioritario utilizzo della quota libera dell'avanzo di amministrazione ai provvedimenti di salvaguardia degli equilibri, *“La quota libera del risultato di amministrazione può essere utilizzata con il bilancio di previsione o con provvedimento di variazione di bilancio, solo a seguito dell'approvazione del rendiconto, per le finalità di seguito indicate in ordine di priorità:*

- a) per la copertura dei debiti fuori bilancio;*
- b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio (per gli enti locali previsti dall'articolo 193 del TUEL) ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;*
- c) per il finanziamento di spese di investimento;*
- d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;*
- e) per l'estinzione anticipata dei prestiti.”*

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to dott. Stefano PAPA